



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 454/18/CONS

**ORDINE NEI CONFRONTI DEI COMUNI DI PIADENA E DRIZZONA (CR)
PER LA VIOLAZIONE DELL'ART. 9 DELLA LEGGE
22 FEBBRAIO 2000, N. 28**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 18 settembre 2018;

VISTO l'art. 1, comma 6, *lett. b)*, n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”* e, in particolare, l'art. 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”* e, in particolare, l'art. 1;

VISTA la delibera n. 89/14/CONS, del 24 febbraio 2014, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per i referendum consultivi, propositivi e abrogativi indetti in ambito locale su materie di esclusiva pertinenza locale”*;

VISTO il decreto sindacale n. 86, dell'8 maggio 2018, con cui è stato indetto il *referendum* consultivo comunale per la giornata di domenica 24 giugno 2018 per la fusione dei Comuni di Piadena e Drizzona in Provincia di Cremona;

VISTA la nota del 4 luglio 2018 (prot. n. 53459) con la quale il Comitato regionale per le comunicazioni della Lombardia ha trasmesso gli esiti dell'istruttoria relativa al procedimento avviato nei confronti dei Comuni di Piadena e Drizzona a seguito della segnalazione presentata dal consigliere comunale sig. Dante Benelli per la presunta violazione dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, da parte delle amministrazioni comunali di Piadena e Drizzona con riferimento ad un'intervista ai Sindaci dei due Comuni pubblicata sul quotidiano *“La Provincia di Cremona”* in data 23 giugno 2018 e alla diffusione di *“una brochure istituzionale congiunta dei due comuni dove tra l'altro si indica che la fusione è un'opportunità”*. In particolare, il Comitato, con riferimento *“allo svolgimento di attività di comunicazione istituzionale da parte degli enti in*



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

oggetto in periodo di par condicio per il referendum di fusione dei due Comuni; in particolare un volantino congiunto delle due amministrazioni, recanti i loghi istituzionali, diffuso ai cittadini il 16 e 17 giugno, ossia in periodo di piena vigenza del divieto di cui all'art. 9 della legge 28/2000", ha ritenuto di "confermare la violazione delle disposizioni di cui all'art. 9";

ESAMINATA la documentazione istruttoria pervenuta e, in particolare, la richiesta di controdeduzioni trasmessa dal Comitato competente ai Comuni di Piadena e Drizzona;

PRESO ATTO che i Comuni di Piadena e Drizzona non hanno fatto pervenire al Comitato, nei termini assegnati, le controdeduzioni in merito ai fatti contestati;

VISTA le note prot. n. 53643 e n. 53642, del 4 luglio 2018, pervenute solo successivamente al decorso del termine assegnato dal Comitato per la trasmissione delle controdeduzioni, con le quali il Sindaco di Piadena, Ivana Cavazzini, e il Sindaco di Drizzona, Nicola Ricci, in merito ai fatti oggetto di segnalazione, osservano in sintesi quanto segue:

- *"il volantino distribuito dall'amministrazione comunale, informava la popolazione sui tempi e sulle modalità di voto del referendum consultivo comunale";*
- *"lo stesso volantino entrava nel merito dell'oggetto del referendum (fusione dei comuni) per informare la popolazione che non aveva partecipato ai numerosi incontri pubblici, così da poter esprimere un parere consapevole; a tal fine sono stati ripresi i contenuti già pubblicati sui siti comunali [...] senza nulla aggiungere né modificare";*
- *"il progetto di fusione è stato promosso dai Comuni di Piadena e Drizzona, votato dai rispettivi Consigli comunali. [...] Si sottolinea inoltre che il volantino in oggetto non riporta né la firma né l'indicazione delle figure di riferimento dei Sindaci dei due Comuni";*

PRESA VISIONE di copia del volantino, oggetto di segnalazione, dal titolo *"Referendum consultivo per la fusione dei Comuni"*, recante i loghi dei Comuni di Piadena e Drizzona, allegato alla documentazione istruttoria;

PRESA VISIONE dell'articolo, oggetto di segnalazione, pubblicato sul quotidiano *"La Provincia di Cremona"*, allegato alla documentazione istruttoria;

CONSIDERATO che l'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

CONSIDERATO che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è *“proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali sulla portata dei quesiti, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell’amministrazione e dei suoi organi titolari”*;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate a: *“a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l’applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l’accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell’avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l’immagine delle amministrazioni, nonché quella dell’Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d’importanza locale regionale, nazionale ed internazionale”* (cfr. articolo 1, comma 5);

CONSIDERATO inoltre che, l’art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche *“la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa”* finalizzata, tra l’altro, a *“promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale”*;

RILEVATO che la pubblicazione dell’articolo oggetto di segnalazione non è riconducibile al novero delle attività di comunicazione istituzionale per difetto del requisito soggettivo in quanto tale iniziativa non è riconducibile ad una Pubblica amministrazione;

RILEVATO che la distribuzione da parte delle amministrazioni comunali di Piadena e Drizzona di un volantino relativo al *“Referendum consultivo per la fusione dei Comuni”* indirizzato ai *“concittadini”* e recante informazioni sul referendum consultivo fissato per il 24 giugno 2018 è riconducibile al novero delle attività di comunicazione e informazione istituzionale individuate dalla legge n. 150/2000;

RILEVATO che la diffusione e la distribuzione del predetto materiale informativo ricade nel periodo di applicazione del divieto sancito dall’art. 9 della legge n. 28/2000 in quanto è avvenuta in un momento successivo alla data di indizione del referendum consultivo locale del 24 giugno 2018;

RILEVATO che l’attività di comunicazione effettuata dai Comuni di Piadena e Drizzona in merito al *“Referendum consultivo per la fusione dei Comuni”*, attraverso la



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

distribuzione di un volantino ai cittadini dei Comuni, contenente l'indicazione “*la fusione è un'opportunità? Sì*” appare in contrasto con il dettato dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in quanto priva dei requisiti cui la norma ancora la possibile deroga al divieto sancito. In particolare, non ricorre il requisito dell'indispensabilità ai fini dell'efficace assolvimento delle funzioni proprie delle Amministrazioni in quanto le informazioni contenute nel predetto volantino riguardano tematiche attinenti al quesito referendario e non sono in alcun modo correlate all'efficace funzionamento degli enti. Inoltre, il volantino in oggetto reca un'indicazione in merito alla promozione della posizione favorevole al referendum chiaramente manifestata dalla frase “*la fusione è un'opportunità? Sì*”. Quanto al requisito dell'impersonalità, si rileva che la presenza dei loghi dei Comuni di Piadena e Drizzona rende il materiale informativo non conforme a quanto previsto dall'art. 9 della legge n. 328/2000;

RITENUTO, per le ragioni esposte, che la fattispecie segnalata integra la violazione del divieto sancito dall'art. 9 della legge n. 28/2000;

RITENUTO di condividere le conclusioni formulate dal Comitato regionale per le comunicazioni della Lombardia;

RITENUTA l'applicabilità, al caso di specie, dell'art. 10, comma 8, *lett. a)*, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, a norma del quale “*l'Autorità ordina la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa*”;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

ORDINA

al Comune di Piadena e al Comune di Drizzona di pubblicare sul proprio sito istituzionale, sulla *home page*, entro tre giorni dalla notifica del presente provvedimento e per la durata di quindici giorni, un messaggio recante l'indicazione di non rispondenza a quanto previsto dall'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, della comunicazione istituzionale realizzata attraverso l'invio del volantino “*24 giugno 2018 - Referendum consultivo per la fusione dei Comuni*”. In tale messaggio si dovrà fare espresso riferimento al presente ordine.

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data tempestiva comunicazione all'Autorità al seguente indirizzo: “*Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - Direzione contenuti audiovisivi - Centro Direzionale - Isola B5 - Torre Francesco- 80143 Napoli*”, o via fax al numero 081-7507877, o all'indirizzo di posta elettronica certificata agcom@cert.agcom.it, fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo resa pubblica.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

La mancata ottemperanza al presente ordine comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, irrogata dalla stessa Autorità.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata ai Comuni di Piadena e Drizzona e comunicata al Comitato regionale per le comunicazioni della Lombardia e pubblicato sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 18 settembre 2018

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Antonio Perrucci